Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Venerdì, 30 ottobre 1925** **Numero 253**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Cesari.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Comune di Mantova: Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate nella 34ª estrazione del 1° ottobre 1925.

Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nell'11ª estrazione del 21 ottobre 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Franchi Gregorini, in Brescia: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 29 settembre 1925.

Municipio di Como: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso per il riscatto dell'acquedotto sorteggiate il 21 ottobre 1925.

Società anonima per le ferrovie ed imprese elettriche di Camerino: Elenco delle obbligazioni estratte il 24 ottobre 1925.

Società anonima « Officine elettriche genovesi », in Genova: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nella 13ª estrazione del 24 ottobre 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2080.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1806.

Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi per militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di far compiere una speciale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi ai militari arruolati di leva che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'ascrizione alla ferma ridotta di tre mesi perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge:

1° figlio unico di padre vivente;

2° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

5° primogenito di orfani di padre e di madre.

Art. 2.

Alla speciale ferma abbreviata prevista dal precedente articolo possono pure essere ammessi i militari arruolati di leva che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

2° orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei, orfani soltanto del padre;

3° nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

4° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

6° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale;

7° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

I titoli di cui ai nn. 5, 6 e 7 del presente articolo sono subordinati alle stesse condizioni previste dal 2° e 3° comma dell'art. 4 del R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 3.

Art. 3.

Possono infine essere ammessi alla speciale ferma abbreviata prevista dal precedente art. 1 i militari arruolati di leva che si trovino in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate dagli articoli 3 e 4 del R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 3, e dagli articoli 1 e 2 del presente decreto e siano di fatto gli unici che possano provvedere al mantenimento della famiglia, essendo questa priva di altre risorse.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 132. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2081.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1804.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-1926, per spese relative alla manutenzione stradale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 36 - Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª e 2ª classe nell'Italia settentrionale, ecc. . +	L.	24,550,000
Cap. n. 57 - Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª e 2ª classe nell'Italia centrale, ecc. . . . . +	»	14,250,000
Cap. n. 70 - Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª e 2ª classe nell'Italia meridionale ed insulare, ecc. . . . . +	»	21,200,000
+	L.	60,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2082.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1925, n. 1807.

Cambiamento della denominazione del comune di Calvagese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda in data 10 ottobre 1924, con cui il sindaco di Calvagese, in esecuzione della deliberazione consigliare 18 maggio dello stesso anno, chiede che la denominazione del Comune sia modificata in « Calvagese della Riviera »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Brescia, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 28 novembre 1924;

Vista la lettera 12 settembre 1925, n. 515225, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) dichiara che nulla osta alla richiesta modificazione di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Calvagese, in provincia di Brescia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Calvagese della Riviera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro, 241, foglio 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2083.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1805.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo, ecc.	L. 240,000
Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione) - Congressi, mostre ed esposizioni di carattere scientifico e culturale	» 40,000
Totale degli aumenti	L. 280,000

In diminuzione:

Cap. n. 7 (modificata la denominazione) - Indennità e spese per ispezioni e missioni	L. 40,000
Cap. n. 102 - Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti. Uffici delle licenze, ecc.	» 240,000
Totale delle diminuzioni	L. 280,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2084.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1810.

Approvazione della convenzione aggiuntiva 8 ottobre 1925 con la Società concessionaria delle ferrovie secondarie e complementari della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 18 giugno 1925, n. 1268, che autorizza il Governo a modificare le convenzioni relative alle ferrovie secondarie e complementari sarde;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata addì 8 ottobre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e il legale rappresentante della « Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna » con sede in Roma, a modifica della convenzione 3 febbraio 1912, approvata con Nostro decreto 21 marzo 1912, n. 684, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Villacidro-Isili, con diramazione Villamar-Ales e delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919 appro-

vate con legge 5 ottobre 1920, n. 1453, per la concessione dell'esercizio delle ferrovie secondarie sarde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2085.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1808.

Ammontare complessivo dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore, per l'anno 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923;
Visto il decreto Reale n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il decreto Reale n. 391 del 19 marzo 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1925 l'ammontare complessivo dei premi concessi in virtù del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore, i quali abbiano accreditato a loro favore al 31 dicembre dell'anno a cui i premi si riferiscono, un credito non inferiore alle lire 2000, viene fissato nella somma di 4,000,000 di lire.

La spesa relativa sarà posta a carico della gestione delle Casse di risparmio postali.

Art. 2.

La ripartizione della somma di cui al precedente articolo e le eventuali modificazioni alle norme del sorteggio contemplate dal decreto Reale n. 1033 del 15 maggio 1924, saranno determinate con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 137. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1925.

Prescrizioni sui controlli contabili e tecnici in relazione all'obbligo dell'estrazione degli olii leggeri dal gas e dal catrame.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2281, modificato ed integrato dal R. decreto-legge 17 aprile 1925, numero 713;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1926 tutte le officine a gas, le fabbriche di coke e le distillerie di catrame sono obbligate ad istituire e a tenere costantemente aggiornato un registro con le indicazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Tale registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli ispettori del ruolo tecnico e dell'industria, degli ispettori dell'industria e del lavoro, e degli ingegneri del Genio civile, che vi apporranno il visto.

Art. 2.

Le officine con produzione annua di gas superiore a due milioni di metri cubi, segneranno i dati relativi alla produzione cioè mese per mese:

a) indicazione dei contatori di fabbricazione;

b) produzione di gas nel mese espressa in metri cubi;

c) potere calorifico medio del gas;

d) quantità di carbone fossile distillato espressa in tonnellate;

e) quantità di catrame espressa in quintali;

f) quantità di olii leggeri grezzi di prima lavorazione ottenuti dal trattamento del gas espressa il chilogrammi;

g) quantità di olii leggeri rettificati nello stabilimento e quantitativo in chilogrammi di prodotti rettificati ottenuti.

Segneranno inoltre, per ordine di data, i nominativi delle ditte che hanno prelevato catrame con indicazione del quantitativo, del domicilio e professione del prelevante.

Pel catrame eventualmente distillato nello stabilimento dovrà figurare come prelevante l'officina stessa; in tal caso si indicherà la quantità di benzolo ottenuto.

Si segneranno parimenti per ordine di data il nome e domicilio delle ditte che hanno prelevato olii leggeri indicandone la densità e la quantità in chilogrammi.

L'officina dovrà figurare come ditta prelevante per le quantità consumate per i suoi servizi.

Le officine con produzione inferiore a 2,000,000 di metri cubi di gas annui ometteranno le registrazioni relative al ricupero degli olii leggeri, e quelle che hanno ottenuto la facoltà di libera vendita del catrame a' sensi del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2281, segneranno semplicemente mese per mese il consumo di fossile e la produzione di gas.

Art. 3.

Il quantitativo di gas proveniente dalla distillazione del carbon fossile di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge succitato si calcolerà moltiplicando per 300 il numero delle tonnellate di carbon fossile distillato, in tutti i casi nei quali si pratichino miscele di gas di fossile con gas poveri privi di benzolo.

Alle officine che producano il gas con procedimento di distillazione diverso dall'usuale in comuni o storte e camere si applicherà caso per caso l'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2281.

Art. 4.

Tutte le officine a gas sono obbligate ad inviare al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale industria) entro il 15 gennaio 1926 le risposte ad un questionario che sarà diramato dal Ministero sulle caratteristiche e sulla potenzialità degli impianti.

Invieranno poi ogni anno entro il 15 gennaio i dati riassuntivi dell'anno precedente quali risultano dal registro di cui all'art. 2.

Art. 5.

A carico delle officine che, essendo obbligate al debenzolaggio, non abbiano raggiunta nell'anno solare i 9 decimi della produzione di olii leggeri prescritti dall'art. 3 del presente regolamento, dal Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale dell'industria) sarà fatta denuncia all'autorità giudiziaria per l'applicazione della penale prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 17 aprile 1925, n. 713.

Peraltro quando sia accertato che la incompleta produzione di olii leggeri è dipesa da necessità di modificare impianti o da cambiamenti di diramazioni, o da riparazioni di macchinario il Ministero potrà concedere che la produzione degli olii leggeri dell'anno sia conglobata con quella di un periodo successivo non maggiore di un biennio, ragguagliando la produzione del gas con quella di olii leggeri per tutto il maggior periodo. Quando alla fine del periodo prorogato la produzione complessiva di olii leggeri non abbia raggiunto i 9 decimi di quella da calcolare per l'intiero periodo a' sensi dell'art. 3 si applicheranno le disposizioni di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 6.

Le fabbriche di coke sono obbligate a tenere un registro con le indicazioni prescritte dall'art. 2 ed a fare le comunicazioni di cui all'art. 4. Ad esse quando si renda necessario si applicheranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 7.

Le distillerie di catrame dovranno tenere a partire dal 1° gennaio 1926 un registro su cui annoteranno cronologicamente i quantitativi di catrame pervenuti alla distilleria coll'indicazione della provenienza, i quantitativi passati alla distillazione sia incompleta (170°), quanto alla completa, coll'indicazione quantitativa dei prodotti ottenuti da ciascuna distillazione.

Registreranno pure i quantitativi di catrame e di olii leggeri venduti coll'indicazione del nome, professione e domicilio degli acquirenti.

Entro la prima quindicina di gennaio le distillerie invieranno al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale dell'industria) copia delle scritturazioni fatte nell'anno precedente.

Art. 8.

Tutte le vasche o recipienti destinati a contenere catrame od olii leggeri in opera presso le officine del gas o distillerie dovranno essere munite di dispositivi che rendano agevole il calcolo delle quantità di liquido contenute nelle vasche o recipienti stessi e che permettano il prelevamento di campioni.

Roma, addì 24 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 226

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	106 72	Belgio	113 92
Londra	122 345	Olanda	10 19
Svizzera	486 37	Pesos oro (argentino)	23 60
Spagna	361 67	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	5 99	New-York	25 225
Vienna (Shilling)	3 58	Russia	130 29
Praga	75 40	Belgrado	45 —
Dollaro canadese	25 18	Budapest	0 0353
Romania	11 90	Oro	486 72

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 —
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 825
	5.00 % netto	90 45
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 55

Bollettino N. 227

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	106 04	Belgio	114 80
Londra	122 709	Olanda	10 2025
Svizzera	487 79	Pesos oro (argentino)	23 70
Spagna	362 92	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	6 007	New-York	25 327
Vienna (Shilling)	3 58	Russia	128 75
Praga	75 25	Belgrado	45 25
Dollaro canadese	25 50	Budapest	0 0355
Romania	12 —	Oro	488 69

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 375
	3.50 % » (1902)	63 30
	3.00 % lordo	45 825
	5.00 % netto	90 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 21 corrente, in Piana Crixia, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 25 ottobre 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 15)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	564885	42 —	Torrazza *Dario*, *Carmelina* e *Silvio* fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Campostano Caterina fu Agostino, ved. di Torrazza Cesare, dom. a Bolzoneto (Genova).	Torrazza *Dario-Agostino*, *Luigia-Carmela* e *Angelo-Silvio* fu Cesare, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	30250	20 —	*Porlotti* Giuseppe fu Luigi, dom. a Grumello del Monte (Bergamo).	*Perletti* Giuseppe fu Luigi, dom. come contro.
3.50 %	384152	165 —	Gallone *Carletta* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Balbiana Felicita, ved. Gallone.	Gallone *Domenica-Carolina* fu Francesco, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 Ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale denominata « Sovrana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 marzo 1923, n. 11, il sig. Aldo Cremisini fu Giuseppe, è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Sovrana » l'acqua minerale preparata nello stabilimento sito in Roma, viale Aventino, n. 134.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della capacità di circa cmc. 1000 e cmc. 500 di vetro color verde chiaro chiuse con tappo meccanico di porcellana e disco di gomma, garantito con capsula di carta pergamenata.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare (mm. 220×110 diviso in due rettangoli, di cui quello a sinistra ha per lato maggiore il lato orizzontale ed è limitato da filetto nero, mentre il rettangolo di destra, libero, ha per lato maggiore il lato verticale. Le misure dei lati di questi rettangoli sono rispettivamente mm. 177×106 e 97×35.

Il rettangolo di sinistra porta sulla parte superiore, la dicitura in caratteri rossi « Acqua Minerale Sintetica Artificiale », al centro una losanga, la cui diagonale più lunga è orizzontale. Detta losanga a fondo rosso e colla scritta in bianco « Sovrana » nel senso della diagonale maggiore è contornata da filetto rosso. Le misure delle diagonali della losanga sono mm. 125×55. Sotto la losanga è stampata in carattere grassetto rosso la parola « Roma » e sotto ancora « Laboratorio Chimico Farmaceutico ».

Ai due lati della losanga la stampa è in nero: a sinistra l'elenco delle malattie contro le quali è consigliabile l'uso dell'acqua, a destra il sistema di preparazione e modo di usarla.

Nella parte inferiore dell'etichetta in carattere nero leggesi « Chiedere sempre col nome: Sintetica Sovrana ».

Il rettangolo di destra porta le relazioni delle analisi chimica e batteriologica, e, in carattere più grande « Autorizzata la vendita col decreto del Ministero dell'interno in data 5 marzo 1923, n. 11 », il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la libera vendita dell'« Acqua minerale naturale salsoiodica di Sales ».

Con decreto del Ministero per l'interno in data 10 gennaio 1925, n. 32, la Società anonima Terme di Salice, Sales e Monte Alfeo è autorizzata a continuare la vendita, a mezzo dei soli farmacisti, ad uso di bibita e bagni, sotto il nome di « Acqua minerale naturale salsoiodica di Sales » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Salice Terme frazione del comune di Godiasco (Pavia) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde chiaro di forma quadrata, della capacità di circa cmc. 420, che portano su di uno dei lati in rilievo la dicitura « Acqua minerale salsoiodica di Sales », chiuse con turacciolo di sughero protetto da stagnola colla iscrizione « Acqua salsoiodica di Sales - S. A. Terme Salice » **assicurata al collo della bottiglia con striscia di carta portante la scritta** « Meacci e C. ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 200×120 circa, stampate su carta bianca con caratteri neri.

L'etichetta è divisa in due parti, in quella di sinistra (millimetri 128×120) su di un fondo a sottili righe longitudinali celesti e bianche alternate, in una cornice a motivo floreale è stampato a caratteri celesti pieni alti mm. 40 1/2 ombreggiati in bianco la parola « Sales ». Su tale fondo è poi sovrastampato a caratteri neri dall'alto in basso: « Acqua minerale naturale — Salsoiodica di Sales — (provincia di Pavia) ». Segue un elenco di onorificenze (esposizioni di Napoli e Buenos-Ayres), poi la dicitura « Per inalazione » e su due colonne, le indicazioni e l'uso dell'acqua. Infine il nome della società proprietaria ed il nome e l'indirizzo dei concessionari della vendita. Nel rimanente spazio bianco a destra sono inseriti i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche nonchè, in senso trasversale, su due righe la frase « Autorizzata la vendita, riservata ai soli farmacisti, con decreto del Ministero dell'interno in data 10 gennaio 1925, n. 32 ». L'acqua da usarsi per bibita è contrassegnata con etichette simili a quelle dell'acqua da usarsi per inalazione, soltanto che il fondo celeste è sostituito con un fondo giallognolo e la dicitura « Per inalazioni » da quella « Per bibita »; il tutto conforme allo esemplare allegato.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per due posti di assistenti presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso, per titoli e per esami, per due posti di assistenti (gruppo *A*, grado 10°) presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Div. III), non più tardi del 31 dicembre 1925. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in chimica od in chimica e farmacia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli assistenti di nuova nomina della su ricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Proroga della scadenza del concorso ad un posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, registro 6, Economia nazionale, foglio 261) col quale veniva bandito il concorso per un posto di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari, bandito col citato decreto Ministeriale 27 agosto 1925, è prorogata al 30 novembre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre negli istituti superiori di magistero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 46 del precitato decreto;

Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

Sono aperti i concorsi alle sottoindicate cattedre degli istituti superiori di magistero:

1° Lingua e letteratura latina nell'Istituto superiore di magistero pareggiato del Piemonte;

2° Filosofia e storia della filosofia nell'Istituto superiore di magistero pareggiato del Piemonte;

3° Geografia nell'Istituto superiore di magistero pareggiato del Piemonte;

4° Lingua e letteratura italiana nell'Istituto superiore di magistero pareggiato « Maria Immacolata », di Milano;

5° Pedagogia nell'Istituto superiore di magistero pareggiato « Maria Immacolata », di Milano.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti devono farne pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata di L. 3, entro il giorno 5 dicembre 1925

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che comunque appartenga all'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in cinque copie. Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito della scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero in piego separato Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco in dieci copie di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviati per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte seconda, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 27 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Annullamento del concorso alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica nella libera università di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1925, riguardante l'apertura di concorsi a cattedre universitarie;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 3 ottobre 1925 precitato è dichiarato nullo e di nessun effetto per quanto concerne l'apertura del concorso alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica nella libera università di Perugia.

Art. 2.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso col precitato decreto Ministeriale 3 ottobre 1925 saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte seconda, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 27 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga per la presentazione delle domande al concorso di vice direttore della Regia zecca in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale n. 13962, in data 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto successivo, reg. n. 11, foglio n. 135, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 settembre u. s., n. 204, col quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande:

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per titoli, al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma, è prorogato a tutto il 21 novembre 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.